

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 664

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SPECCHIA, BONATESTA, ZAPPACOSTA,
BATTAGLIA Antonio, MULAS, CURTO, BUCCIERO,
SEMERARO e TATÒ**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 SETTEMBRE 2001

—————

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente
norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo
venatorio

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Nel corso dell'esame e dell'approvazione dell'attuale leggequadro sulla caccia (legge 11 febbraio 1992, n. 157), da parte del primo dei presentatori di questo disegno di legge e da altri parlamentari fu anche sollevato il problema del periodo nel quale esercitare l'attività venatoria con particolare riferimento alle differenti realtà ambientali, faunistiche ed economiche del territorio nazionale. Si suggerì, ad esempio, di consentire alle regioni di fissare alla fine del mese di febbraio la data di chiusura del periodo di caccia per alcune specie.

Il Parlamento ritenne invece di individuare il 31 gennaio come limite temporale.

L'applicazione in questi anni della legge n. 157 del 1992 ha poi dimostrato, anche per quanto riguarda il periodo di caccia, che quello del 31 gennaio è un limite inadeguato che non tiene conto delle diversità esistenti tra i territori delle singole regioni.

Richieste di modifica del comma 2 dell'articolo 18 della legge n. 157 del 1992 sono state pertanto avanzate dalle associazioni venatorie e dai singoli cacciatori anche in con-

siderazione del fatto che la stagione venatoria italiana è tra le più brevi d'Europa.

Il Parlamento francese, ad esempio, il 19 giugno 1998, ha approvato a larga maggioranza una legge che indica il 14 luglio e il 18 febbraio come date di apertura e chiusura della caccia.

Il 16 luglio 1998 il Senato ha poi approvato una mozione sul prelievo venatorio in deroga, presentata dal senatore Specchia e da altri colleghi, che considera «opportuna una modifica alla legge n. 157 del 1992 relativamente al periodo di apertura e chiusura della caccia anche tenendo conto della succitata legge francese» (mozione n. 1-00286).

Nelle scorse settimane, infine, il Consiglio regionale della Sardegna ha presentato al Parlamento un disegno di legge sulla materia.

Con il presente disegno di legge, pertanto, si prevede di sostituire il comma 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dando alle regioni la possibilità di chiudere la caccia il 28 febbraio per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali dei diversi territori.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dai seguenti:

«2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

2-bis. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre e l'ultimo giorno di febbraio.

2-ter. L'autorizzazione regionale è condizionata alla predisposizione di un adeguato piano faunistico-venatorio che contenga lo scaglionamento delle date di chiusura e l'indicazione delle specie di avifauna cui si riferiscono, nonché del numero dei capi consentiti per ogni giornata di caccia; il piano prevede altresì la limitazione di tale esercizio venatorio alle sole zone destinate alla caccia programmata.

2-quater. Il piano deve essere motivato in base allo stato recente delle rilevazioni e delle conoscenze scientifiche al fine di assicurare un prelievo equilibrato di determinate specie di avifauna e la loro conservazione.

2-quinquies. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1».

